II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 2052/69, (CEE) n. 1703/72 e (CEE) n. 2681/74 relativi al finanziamento delle spese che risultano dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo dell'aiuto alimentare

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 20 luglio 1977)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 209,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Comunità concede un aiuto alimentare ai paesi in via di sviluppo o colpiti da calamità, provvedendo al relativo finanziamento;

considerando che a norma delle vigenti disposizioni regolamentari tali spese sono finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia per la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione e dal titolo 9, capitolo «spese per gli aiuti alimentari», per la rimanente parte;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che tale distinzione presenta inconvenienti nella gestione degli stanziamenti del bilancio della Comunità; che è quindi opportuno imputare integralmente il costo dell'aiuto alimentare soltanto al titolo 9, capitolo «spese per gli aiuti alimentari»;

considerando che è necessario a tal fine adattare varie disposizioni contenute nei regolamenti (CEE) n. 2052/69 del Consiglio, del 17 ottobre 1969, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dall'esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari [1], (CEE) n. 1703/72 del Consiglio, del 3 agosto 1972, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/69 per quanto concerne il finanziamento comunitario delle spese derivanti dall'esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1967 e fissa le norme riguardanti il finanziamento comunitario delle spese derivanti dall'esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1971 [2] e (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare [3],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il paragrafo 1 dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/69 è sostituito dal testo seguente:

«Per le azioni nazionali effettuate in esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari, la parte delle spese corrispondenti alla restituzione all'esportazione verso i paesi terzi, al netto delle spese situate a valle del porto d'imbarco, è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia».

[1] GU n. L 263 del 21. 10. 1969, pag. 6.
[2] GU n. L 180 dell'8. 8. 1972, pag. 1.
[3] GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.

Articolo 2

Il paragrafo 1, primo comma, lettera a), dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/69 è sostituito dal testo seguente:

«Sono oggetto di un finanziamento comunitario imputabile al titolo 9, capitolo "spese per gli aiuti alimentari", le spese relative alle azioni comunitarie risultanti dall'esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari, che, in applicazione delle decisioni adottate dalle istituzioni della Comunità, comportano:

a) il valore delle merci nel porto d'imbarco;».

Articolo 3

Il paragrafo 1 dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1703/72 è sostituito dal testo seguente:

«Per le azioni nazionali effettuate in esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1971 con prodotti mobilitati nella Comunità, la sezione garanzia del Fondo finanzia la parte delle spese corrispondenti alla restituzione all'esportazione verso i paesi terzi, al netto delle spese situate a valle del porto d'imbarco.

Le modalità di applicazione di questo paragrafo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70».

Articolo 4

Il paragrafo 1, primo comma, lettera a), dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1703/72 è sostituito dal testo seguente:

«Per le azioni comunitarie risultanti dall'esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1971 ed effettuate in applicazione delle decisioni adottate dalle istituzioni della Comunità:

a) forma oggetto di un finanziamento comunitario il valore, nel porto d'imbarco o in una fase corrispondente, dei cereali e del riso allo stato naturale o trasformati oppure, qualora il prodotto sia mobilitato sul mercato mondiale, il valore risultante dal relativo prezzo di costo aumentato se necessario delle spese relative.»

Articolo 5

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2681/74 è completato dal seguente comma:

«Tali spese rientrano nel titolo 9, capitol "spese per gli aiuti alimentari"».

Articolo 6

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1736/75, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 13 settembre 1977)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che a partire dal 1° gennaio 1977 le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa sono elaborate con riferimento all'unità di conto europea